

STATUTO

RESIDENCE TENEREZZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLABATE PA VIALE EUROPA
151/I

Numero REA: PA - 225619

Codice fiscale: 04917340822

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto	
	Art.1) - Denominazione	
	E' costituita la cooperativa sociale denominata "RESIDENCE	
	TENEREZZA - Società Cooperativa Sociale".	
	Art.2) - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Villabate (PA), all'in-	
	dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle Imprese.	
	L'Organo Amministrativo con propria decisione potrà istituire	
	e sopprimere filiali, succursali, agenzie e uffici di rappre-	
	sentanza sia in Italia che all'estero.	
	Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune	
	diverso da quello indicato nello statuto, nonchè l'istitutio-	
	ne e la soppressione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società è quello	
	risultante dal libro soci.	
	Art.3) - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea	
	straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del so-	
	cio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministra-	
	tivo nei termini di cui all'art.2532 C.C. e produrrà effetto	
	così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.	

	Art.4) - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutua-	
	listico, e svolge la propria attività mutualistica in funzio-	
	ne del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indica-	
	to, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con	
	specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci,	
	saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto	
	dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea	
	della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma,	
	seconda parte, dell'art.2521 del codice civile.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria at-	
	tività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci	
	e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	Art.5) - Oggetto	
	La cooperativa sociale persegue l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanita-	
	ri ed educativi (art.1, legge 8 novembre 1991 n. 381, lettera	
	a).	
	Lo scopo che i soci della Società Cooperativa Sociale inten-	
	dono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria	
	attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le	

	migliori condizioni economiche sociali e professionali.	
	La Società Cooperativa Sociale deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Essa potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.	
	La Società Cooperativa Sociale, senza fini di lucro e con spirito mutualistico, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci e mediante l'assunzione da parte di privati e/o di enti pubblici e/o privati, di appalti anche a licitazione privata e/o convenzioni, si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale.	
	Ciò anche attraverso convenzioni con enti Pubblici (Regione, Province, Comuni, ASL) predisposte nel quadro degli interventi e dei servizi previsti dalla Legge Regionale 22/86 realizzando, secondo progetti appositamente predisposti dalle singole amministrazioni le attività di cui all'oggetto sociale e precisamente la società ha per oggetto:	
	- la costituzione e/o la gestione di case di riposo ed altre strutture residenziali, anche solo diurne, in favore di minori, inabili, anziani, come previsto da leggi vigenti o emanande;	
	- la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di	

	handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	- la costituzione e la gestione di servizi di accompagnamen-	
	to, trasporto, lettura, aiuto domestico per non vedenti ed	
	handicappati in genere; assistenza socio-sanitaria ed igieni-	
	co-personale per bambini in età scolare e prescolare, anche	
	avvalendosi di convenzioni con Enti Pubblici e Privati;	
	- l'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, volta alla	
	integrazione nella vita sociale;	
	- la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di ser-	
	vizi di vita associata;	
	- l'istituzione e la gestione dei servizi residenziali di ti-	
	po familiare, consistenti in comunità di alloggio, case fami-	
	glia e/o altre strutture residenziali, dotate di personale in	
	possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare	
	convivenza fra i portatori di handicaps privi, anche tempora-	
	neamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/o affi-	
	dataria e di un ambiente di vita adeguato;	
	- l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle	
	cause e sulle conseguenze degli handicaps, anche in ordine	
	alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la	
	gestazione, il parto, il periodo prenatale, e nelle varie fa-	
	si di sviluppo bio-fisico e psico-sociale;	
	- l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto	
	alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali, ai	

	soggetti portatori di handicaps che per la qualità dell'han-	
	dicaps subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle	
	proprie capacità fisico-psico-sociale, la cui gravità non	
	consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;	
	- la fruizione dei servizi per la promozione culturale e la	
	educazione permanente di cui all'art.10 della L.R. 2 gennaio	
	1979 n.1 da parte dei soggetti portatori di handicaps;	
	- la formazione e l'aggiornamento del personale; l'utilizzo	
	del volontariato; l'assistenza domiciliare; l'assistenza abi-	
	tativa; la realizzazione di soggiorni climatici, marini, mon-	
	tani e termali;	
	- la realizzazione di centri di incontro per le attività cul-	
	turali e del tempo libero; la realizzazione di case-albergo,	
	case-protette e comunità alloggio;	
	- la creazione di impianti polivalenti per la cultura e la	
	ricreazione degli anziani;	
	- l'attuazione di servizi di refezione e di ristorazione al	
	servizio di case-albergo per anziani, minori, inabili, mino-	
	rati, extracomunitari, handicappati e tutte le categorie pro-	
	tette, case alloggio, scuole, comuni, enti pubblici e privati	
	anche attraverso la gestione di buoni pasto, di ticket risto-	
	rants;	
	- la prestazione, anche a domicilio e presso centri di atti-	
	vità sportiva, di assistenza ed orientamento a bambini ed a	
	giovani con lo scopo di garantire la cura e la salvaguardia	

	avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;	
	- l'assistenza e la cura dei bambini volte all'integrazione	
	della vita sociale;	
	- la gestione di servizi per la prevenzione, la cura e la	
	riabilitazione del disagio e della devianza minorile e dei	
	giovani afflitti dalla tossicodipendenza;	
	- la realizzazione di iniziative che consentono il contatto	
	tra la scuola e l'ambiente rurale per contribuire a diffonde-	
	re la conoscenza e l'amore per la natura fra i giovani;	
	- l'assistenza socio-sanitaria; la realizzazione di una rete	
	di servizi per l'assistenza economica; la prestazione del-	
	l'assistenza e della cura agli anziani anche a domicilio o	
	presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi finalizzati agli in-	
	terventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore del-	
	le persone in situazione di svantaggio sociale, conseguente a	
	menomazioni e/o disabilità (portatori di handicaps), attra-	
	verso l'erogazione di prestazioni in regime: ambulatoriale,	
	domiciliare, extramurale e semiresidenziale;	
	- residenziale, di cui alla L.R. 16/86 e L. 104/92;	
	- l'attività e la gestione di servizi di riabilitazione psi-	
	chiatrica in regime residenziale e semiresidenziale quali Co-	
	munità Terapeutiche Assistite (C.T.A.) e Centri Diurni	
	(C.D.), in particolare a quanto previsto dal D.A. del 13 ot-	

	tobre 1997 - Regione Siciliana;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi finalizzati agli in-	
	terventi di natura socio-sanitaria in favore di anziani non	
	autosufficienti e disabili in regime residenziale, Residenze	
	Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e in regime semiresidenzia-	
	le, Centri Diurni (C.D.);	
	- l'attivazione e l'erogazione di servizi di Medicina Fisica	
	e Riabilitativa rivolti a disabilità transitorie e/o minimali	
	che richiedono brevi programmi terapeutici - riabilitativi,	
	attuabili attraverso il ricorso alle prestazioni previste dal	
	D.M. 22 luglio 1996 e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi di prevenzione, cura	
	e riabilitazione in favore di soggetti ipovedenti e non ve-	
	denti;	
	- la prestazione di assistenza medica, generica e speciali-	
	stica, a mezzo personale medico e paramedico adottando moda-	
	lità particolari per i soggetti portatori di handicaps;	
	- l'istituzione di consultorio per i problemi di pertinenza	
	del soggetto portatore di handicaps;	
	- l'orientamento professionale del portatore di handicaps ed	
	il suo inserimento nelle istituzioni di qualificazione di ag-	
	giornamento del personale operante nel settore;	
	- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gi-	
	te, escursioni, atti ad elevare spiritualmente e culturalmen-	

	te ed a fornire occasione di svago agli utenti ed alle loro	
	famiglie.	
	Tutti i servizi medici e paramedici saranno eseguiti perso-	
	nalmente da professionisti e tecnici all'uopo abilitati, nel	
	rispetto della normativa vigente e sotto la loro responsabi-	
	lità.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà compie-	
	re tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie	
	non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari che	
	saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od u-	
	tili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a	
	favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese a-	
	venti oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente e non produt-	
	tivi di interesse.	
	Art.6) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	

	nella ripartizione dei ristorni.	
	Art.7) - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel-	
	l'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società	
	cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposi-	
	zioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto com-	
	patibili.	
	Soci	
	Art.8) - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove.	
	I soci cooperatori possono superare il numero di venti se	
	l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un mi-	
	lione di euro.	
	Possono essere soci, nell'ambito delle norme sopra dette,	
	soltanto le persone fisiche che siano cittadini italiani e	
	lavoratori esercenti l'arte o il mestiere corrispondenti o	
	affini alla specialità della cooperativa di cui fanno parte.	
	Possono essere soci cooperatori i soci volontari che per la	
	loro attitudine e specializzazione lavorativa in campo socia-	
	le prestano la propria attività gratuitamente ed esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano	

	i contratti collettivi e le norme di legge in materia di la-	
	voro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in ma-	
	teria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi soci-sanitari ed educativi, da ef-	
	fettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammini-	
	strazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari posso-	
	no essere utilizzate in misura complementare e non sostituti-	
	va rispetto ai parametri di impiego di operatori professiona-	
	li previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art.9) - Procedura di ammissione	
	Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve pre-	
	sentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale	
	domanda contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e co-	
	dice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso e la categoria di soci a cui chiede di	
	essere iscritto;	

	c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto;	
	e) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'inte-	
	ressato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di	
	rigetto che, motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua	
	adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato	
	all'interessato.	
	Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza	
	di ammissione, si pronunci l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove	
	esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto sta-	
	bilito, in questa materia dall'organo amministrativo, e natu-	
	ralmente all'osservanza dello statuto.	
	Art.10) - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi e patrimoniali pre-	
	visti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto sta-	
	bilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di vo-	

	to, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di reces-	
	so e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo ex	
	art.2476 c.c., 2° comma.	
	Art.11) - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo delle quote sottoscritte.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di istrutto-	
	ria.	
	Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo do-	
	milio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva	
	annotazione nel predetto libro.	
	Art.12) - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori sono liberamente trasferibili	
	per atto tra vivi previa autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	

	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al tribunale.	
	Nel caso in cui viene rigettata l'opposizione il socio può	
	recedere dalla società ai sensi dell'art.2532 c.c..	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art.13) - Recesso	
	Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve esa-	

	minarla entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento,	
	comunicandone, nei 60 (sessanta) giorni successivi, e sempre	
	con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accogli-	
	mento o di rigetto.	
	In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione in Tribu-	
	nale.	
	Il recesso accolto produce effetto dal momento della comuni-	
	cazione del provvedimento relativo al socio.	
	Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre	
	mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto infra.	
	Art.14) - Esclusione	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrati-	
	vo:	
	- nel caso dell'art.2531 codice civile;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento ove existen-	
	te, o dal rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso dell'art.2286 codice civile;	

	- nel caso di cui all'art.2288, comma 1 codice civile;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al	
	socio che, nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione può proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedi-	
	mento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dal-	
	l'organo amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmen-	
	te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.15) - Morte del socio	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del de cuius. L'e-	
	rede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal pre-	
	sente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare	
	nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso en-	
	tro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal	
	conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la do-	
	manda di ammissione di cui al presente statuto, cui conse-	
	guirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte	
	dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità pre-	
	scritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente	
	statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi	
	previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non	

	ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitiva-	
	mente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del	
	patrimonio sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione so-	
	ciale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo	
	quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in pre-	
	cedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in so-	
	cietà, devono nominare un rappresentante comune che li rap-	
	presenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la	
	società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con rife-	
	rimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazio-	
	ne sociale stessa (ivi compresi i ristorni) fermo restando	
	che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli a-	
	venti diritto (eredi o legatari) non possono in nessun caso	
	eccedere le quantità spettanti al dante causa.	
	Art.16) Liquidazione e rimborso delle quote	
	Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari	
	del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto segue:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata;	
	- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio	
	sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale sociale ai sensi dell'art.2545 quinquies comma 3.	
	La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al	
	netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in ba-	

	se al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o	
	hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rap-	
	porto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla	
	società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli	
	artt. 2545 quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi	
	diritto, unitamente agli interessi legali, in più rate d'e-	
	guale importo nel periodo di anni due dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni	
	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è ve-	
	rificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale, ed il relativo valore è devoluto a	
	riserva legale.	
	Il socio uscente o gli eredi di quello defunto è obbligato	
	verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di	
	quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rap-	
	porto si manifesta insolvenza della società.	
	Art.17) - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art.18) - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale so-	
	ciale, variabile e formato dai conferimenti dei soci coopera-	
	tori, dalla riserva legale, dalle riserve straordinarie, dal-	
	l'eventuale sovrapprezzo e da ogni altra riserva costituita	
	dall'assemblea o prevista per legge. Le riserve indivisibili	
	non possono distribuirsi nè in vita della società nè al mo-	
	mento del suo scioglimento.	
	Art.19) - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	secondo i criteri della mutualità prevalente.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	

	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art.20) - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valo-	
	re nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero) né superiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	Nessun socio può avere tante quote, il cui valore nominale	
	sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.	
	Art.21) - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti	
	dalle vigenti normative.	
	Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo	
	richiedano particolari esigenze sociali connesse alla strut-	
	tura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo ammi-	
	nistrativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva	
	legale nella misura come per legge, ne destinerà parte, nella	
	misura come per legge, al fondo mutualistico attualmente pre-	

	scritto dalla legge 59/92, statuirà sui dividendi nei limiti	
	di legge.	
	Art.22) - Utili	
	La delibera assembleare sulla distribuzione degli utili prov-	
	vede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
	legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente;	
	d) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art.23) - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità de-	
	gli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla	
	qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio; alla qualità	
	delle prestazioni lavorative dei soci; alla qualità dei beni	
	o servizi approntati dai soci.	

	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art.24) - Convocazione	
	I soci possono adottare le loro decisioni mediante consulta-	
	zione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto,	
	salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'art	
	2479 del codice civile comma 4.	
	In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte	
	l'oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di	
	ogni singolo socio.	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al-	
	la legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, com-	
	presi gli assenti e i dissenzienti.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i	
	diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia	
	riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei	
	casi di legge.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a	
	garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trat-	
	tare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adu-	
	nanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante	
	dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice	
	o anche consegnata a mano e controfirmata, per ricevuta, dal	
	socio destinatario, o mediante fax munito del rapporto di ri-	

	cezione.	
	L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società,	
	oppure altrove, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni con-	
	cernenti la seconda convocazione fermo restando che questa	
	non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.	
	All'assemblea dei soci è riservata:	
	- l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e	
	la distribuzione degli utili;	
	- la nomina dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sinda-	
	cale ove obbligatorio;	
	- le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto;	
	- la deliberazione sullo scioglimento anticipato e la nomina	
	dei liquidatori.	
	Art.25) - Assemblea totalitaria	
	In ogni caso, anche in difetto della precedente formalità la	
	deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di	
	voto e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti ed	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Art.26) - Maggioranze costitutive e deliberative, intervento	
	e rappresentanza in Assemblea	
	Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata	
	in via ordinaria o in via straordinaria, come per la validità	

	delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convo-	
	cazione come nelle successive, si fa riferimento alle dispo-	
	sizioni di legge in materia di società a responsabilità limi-	
	tata.	
	Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola	
	con le disposizioni di legge in materia di intervento dei so-	
	ci in assemblea di società a responsabilità limitata.	
	Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le	
	disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più	
	di un socio.	
	I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli	
	affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del so-	
	cio.	
	L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi	
	di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in	
	quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento	
	della riunione per potersi considerare intervenuto all'assem-	
	blea il socio che lo ha espresso.	
	Art.27) - Disciplina del diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	

	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia il	
	valore nominale della sua quota.	
	Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata	
	di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza	
	purché la votazione risulti espressa con fax recante l'iden-	
	tificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, telex e telegramma. Il voto per corrispondenza deve	
	pervenire alla società al momento della riunione (prima o se-	
	conda che sia). Il voto per corrispondenza non viene computa-	
	to ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui	
	vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previ-	
	sti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione. E'	
	vietato il voto segreto.	
	Art.28) - Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o	
	unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a	
	maggioranza dei presenti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far con-	
	statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stes-	
	sa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittima-	
	zione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare	
	i risultati delle votazioni.	
	Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'as-	
	semblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di	

	segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza	
	viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o	
	dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.	
	Amministrazione	
	Art.29) - Organo amministrativo	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in occasione della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiun-	
	ti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcu-	
	na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di	
	amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiunta-	
	mente l'amministrazione.	
	L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non su-	
	periore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto del-	
	la nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	

	della sua carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'assemblea anche nel corso del mandato, può variare il nume-	
	ro dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'insieme	
	di amministratori.	
	Il compenso dell'organo amministrativo è stabilito annualmen-	
	te con decisione dei soci.	
	Art.30) - Adunanze del consiglio	
	Il Consiglio - se nominato - elegge fra i suoi membri il pre-	
	sidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nomina-	
	to il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno	
	o più vice presidenti ed un segretario, anche in via perma-	
	nente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con raccomandata	
	a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata, per	
	ricevuta, da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun	
	membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato)	
	o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di	
	posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	

	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi (se nominati).	
	Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-	

	tivi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Art.31) - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'eser-	
	cizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare an-	
	che un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	Art.32) - Poteri di gestione	
	All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare	
	le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti da-	
	gli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello sta-	
	tuto a disposizioni normative; il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio comunale.	
	L'Organo Amministrativo delibera su tutti gli atti e le ope-	
	razioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	rientrano nell'oggetto sociale.	
	Art.33) - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore	
	unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione,	
	in sua assenza o impedimento al Vice Presidente, e nel caso	
	di nomina di più amministratori, la rappresentanza della so-	
	cietà spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, al-	

	lo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina	
	i poteri di amministrazione.	
	Art.34) - Compensi e rimborsi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Controllo	
	Art.35) - Collegio sindacale e revisore contabile	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligato-	
	ria.	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il col-	
	legio sindacale esercita anche il controllo contabile.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	Art.36) - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie tra i soci o tra soci e la società, o	
	tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:	
	- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle	
	cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio	

	del Pubblico Ministero;	
	- la validità delle deliberazioni assembleari;	
	sono devolute ad un arbitro in forza degli artt. 34-37 del	
	decreto legislativo 5/2003, nonché in forza del presente sta-	
	tuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normati-	
	ve in materia di arbitrato rituale, nominato dal Presidente	
	del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.	
	Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni in-	
	derogabili di legge in materia.	
	Art.37) - Scioglimento, liquidazione e devoluzione	
	La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più li-	
	quidatori determinandone poteri e compensi.	
	Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risul-	
	terà dalla attività di liquidazione, dedotti il capitale so-	
	ciale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al	
	fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della coope-	
	razione in conformità al presente statuto e in ottemperanza	
	al disposto dell'art.2514 lettera d) C.C..	
	F/to: Puleo Maria Concetta - Maria Bonomo Notaio.	
	A) PER LE COPIE CONFORMI	